



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVÌ

Provincia di Cuneo

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

(Legge Regionale n. 3/2010, relativi Regolamenti attuativi e s.m.i.)

SI RENDE NOTO che dal 10/03/2025 al 10/05/2025, è indetto, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili, nel periodo di vigenza della medesima, nel Comune di Villanova Mondovì.

Art.1 – REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO

da possedere alla data del 06/03/2025 (data di approvazione del bando di concorso)

Possono presentare la domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornate in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e che svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art.2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
- b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 9 di cui alla D.G.R. n. 21-8447 del 22 febbraio 2019, (comprendenti i Comuni di Alto, Bagnasco, Bastia Mondovì, Battifollo, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Carrù, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lequio Tanaro, Lesegno, Lisio, Magliano Alpi, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Monesiglio, Montaldo di Mondovì, Montezemolo, Murazzano, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Paroldo, Perlo, Pianfei, Piozzo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Roburent, Rocca Cigliè, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Michele Mondovì, Scagnello, Somano, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola) alla data di pubblicazione del bando o essere iscritti all' AIRE

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono inoltre:

- c) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal

giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad € **24.976,88** (limite per l'accesso all'edilizia sociale anno 2024 D.D. n. 1470/A2201A/2024 del 22/10/2024) e di un patrimonio mobiliare e immobiliare non superiore ai limiti previsti dall'art. 3 comma 1 lettera i) della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e delle stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento 14/R di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 3/2010 s.m.i..

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, così come previsto dall'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno **un anno** nella famiglia anagrafica, **con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro**.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente nei casi di:

- a. coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b. figli minori del richiedente;
- c. altro genitore di figli minori del richiedente;
- d. genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera **b)** (*residenza nell'ambito territoriale*) e lettera **i)** (*indicatore della situazione economica*), della legge regionale medesima.

Al fine di assicurare ai soggetti di cui al periodo precedente la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia sociale, il Comune di Villanova Mondovì trasmetterà il presente bando alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Cuneo.

Art. 3 – TERMINI E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, redatte **in marca da bollo da € 16,00** esclusivamente sul modulo allegato al presente bando, essere presentate al Comune di Villanova Mondovì - Via A. Orsi n. 8 – a partire **dalle ore 10.00 del giorno 10/03/2025 sino alle ore 13.00 del giorno 10/05/2025**. Per i cittadini residenti all'estero il termine per la presentazione delle domande è **prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni**.

La presentazione delle domande potrà avvenire:

- **direttamente** presso l'ufficio protocollo del comune di Villanova Mondovì - Via A. Orsi n. 8 – nei giorni e negli orari di apertura al pubblico ovvero, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13, il lunedì ed il giovedì pomeriggio, previo appuntamento chiamando il numero 0174 698151 interno 0;
- **spedizione postale** a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
- **invio P.E.C.** all'indirizzo villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it.

Per la validità delle domande si terrà conto del timbro postale di spedizione che comparirà sulla busta, della ricevuta di consegna per la PEC o della data di rilascio della ricevuta, in caso di consegna a mano.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I documenti utili per comprovare situazioni che danno diritto a punteggio, secondo le modalità indicate dalla piattaforma, sono:

Condizioni sociali:

Rilascio di strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- attestato rilasciato dall'autorità competente indicante la data di rilascio, di conclusione del programma terapeutico o la scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;

Anzianità di contribuzione GESCAL:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- dichiarazione dell'Ente previdenziale (Estratto conto assicurativo INPS) per ogni componente del nucleo richiedente che abbia prestato lavoro dipendente nel periodo dal 14/02/1963 – 31/12/1998 se privato oppure nel periodo dal 14/02/1963 – 31/12/1995 se pubblico;

Forze dell'Ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco o altra Pubblica Amministrazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare la condizione di coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco o altra pubblica amministrazione, deceduto per cause di servizio o di caduto sul lavoro;

Nucleo familiare composto da cinque o più persone:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Inserimento in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale:

- autocertificazione indicante il comune e l'anno di partecipazione al bando;

Titolarità di pensione sociale o assegno sociale:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- idonea documentazione rilasciata dall'INPS;

Superamento del 65° anno di età:

- copia del documento di identità personale del richiedente in corso di validità;

Residenza nel territorio regionale da almeno dai 15 ai 25 anni:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Nucleo monogenitoriale con presenza di figli minori:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- altra idonea documentazione;

Nucleo con uno o più minori a carico:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- altra idonea documentazione

Richiedenti e/o componenti del nucleo con disabilità:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- attestato dell'ASL o dell'INAIL o delle competenti Commissioni mediche Territoriali Ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia, relativo all'invalidità del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare. La documentazione dovrà essere corredata:

- o dal **certificato rilasciato dal Comune di residenza** contenente indicazione della presenza di barriere architettoniche che comportino concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato in relazione allo specifico genere di disabilità posseduto

oppure

- o **richiesta di sopralluogo** per emissione del certificato.

Emigrati che rientrano stabilmente in Italia:

- dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Consolare o Diplomatica all'estero, attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda

oppure

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente indicazione dell'iscrizione all'AIRE;

Profughi rimpatriati da non oltre cinque anni e rifugiati:

certificato rilasciato dalla Prefettura.

Condizioni economiche:

Reddito del nucleo familiare:

- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità;

Attività di lavoro subordinato o autonomo (per cittadini di Stato non aderente all'Unione Europea):

- ultima busta paga o documentazione attestante Partita Iva attiva.

Condizioni abitative

Sovraffollamento dell'alloggio occupato e condizione di alloggio scadente:

- attestazione rilasciata dal Comune di residenza indicante la composizione dell'alloggio occupato alla data di pubblicazione del bando di concorso, la superficie dei singoli vani, l'esistenza dei servizi igienici interni o esterni all'abitazione anche in comune con altre famiglie e lo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio

oppure

- richiesta di sopralluogo per emissione del certificato;

Coabitazione:

- autocertificazione indicante la composizione di ciascuno dei nuclei coabitanti.

Alloggio improprio:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- certificazione rilasciata dal Comune di residenza;

Ordinanza di sgombero:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- copia autenticata dell'ordinanza di sgombero, rilasciata non oltre tre anni prima della data del bando, dall'autorità competente, con l'indicazione del motivo del rilascio;

Monitoria di sgombero:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- copia della sentenza esecutiva di sfratto munita di formula esecutiva o del decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di sentenza di separazione omologata che indichi il rilascio dell'abitazione coniugale.

Sfratto esecutivo:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

sentenza di sfratto se intimato per finita locazione, accompagnata dalla attestazione del Comune di residenza che trattasi di morosità incolpevole se intimato per morosità;

Rilascio alloggio di servizio:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- copia autenticata del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio;

Rilascio della casa coniugale:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

oppure

- copia del provvedimento di rilascio della casa coniugale e obbligo dell'assegno di mantenimento dei figli.

I requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazioni sostitutive. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria sia all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni previste.

Art. 5 – PROCEDIMENTO

Istruttoria delle domande

Il Comune di Villanova Mondovì è responsabile del procedimento di raccolta delle domande, di verifica della loro regolarità e di sussistenza della documentazione. In caso di domanda incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando il termine per la consegna non inferiore a 15 (quindici) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Le domande istruite e corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, dal Comune di Villanova Mondovì all'A.T.C. Piemonte Sud sede operativa di Cuneo, per essere valutate da un'apposita Commissione di nomina regionale, per la formazione della graduatoria.

Aggiudicazione provvisoria

La Commissione, valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro 15 (quindici) giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune di Villanova Mondovì, negli Albi Pretori dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 9, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - sede operativa di Cuneo, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

Aggiudicazione definitiva

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, la Commissione decide in ordine ai medesimi e forma la graduatoria definitiva che verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite per le graduatorie provvisorie e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 6 – PUNTEGGI

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante. I requisiti soggettivi devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

Art. 7 – PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, il Comune di Villanova Mondovì accerta la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare.

Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria, sono disciplinati dal Regolamento regionale.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del "Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva e l'emissione del successivo bando di concorso il Comune di Villanova Mondovì ha la facoltà prevista dall'art. 5 comma 5 della Legge Regionale 3/2010 di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 9/R l'aggiornamento della graduatoria avviene mediante inoltro dal Comune di Villanova Mondovì alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento. Per gli aggiornamenti e le nuove domande il possesso dei requisiti di accesso è riferito alla data di presentazione. Le condizioni dichiarate in domanda sono riferite alla data di presentazione.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Villanova Mondovì esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e saranno trasmessi all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo per l'assolvimento delle funzioni spettanti.

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Villanova Mondovì con sede in Via A. Orsi n. 8.

Il Titolare tratterà altresì i dati personali contenuti nella documentazione consegnata, contestualmente alla domanda di partecipazione ovvero anche successivamente, per le medesime finalità. Ove tali documenti contenessero dati personali non necessari al perseguimento della finalità sopra menzionata, essi non saranno trattati se non nei limiti necessari alla valutazione della relativa pertinenza.

Qualora il partecipante fornisca dati personali di soggetti terzi, lo invitiamo a verificarne l'esattezza, pertinenza e rilevanza ai fini del presente procedimento nonché a fornire idoneo recapito al quale indirizzare analoghi dati informativi sul trattamento dei dati personali, se necessario.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla necessità di eseguire un procedimento di cui l'interessato è parte od eseguire misure su richiesta dello stesso ovvero, ove il trattamento riguardi categorie particolari di dati personali, condanne penali e reati, esso è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante.

I dati personali che saranno forniti saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno conservati sino alla conclusione del procedimento (anche in caso di mancata assegnazione) e, in tutti i casi di contenzioso, sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

Successivamente alla conclusione del procedimento i dati, ove non necessari per ottemperare a norme di legge, saranno conservati per un anno in relazione ad ulteriori procedure selettive.

Potranno tuttavia essere conservati per un periodo di tempo anche maggiore ove imposto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I dati possono essere oggetto di diffusione soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge; tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili o Contitolari del trattamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare, del contitolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela del Titolare in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Ogni interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dalla legge, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento con modalità:

- cartacea, all'indirizzo del Comune di Villanova Mondovì – via A. Orsi n. 8 – 12089 – Villanova Mondovì;
- telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.lgs. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l'interessato potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web di questa Amministrazione ovvero sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 11 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il Comune di Villanova Mondovì si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Bando, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Il Comune di Villanova Mondovì si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Bando, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Bando comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

Art. 12 – PUBBLICITA'

Il presente Bando sarà pubblicato secondo le seguenti modalità:

- all'Albo Pretorio del Comune di Villanova Mondovì;
- nelle sedi e nei siti istituzionali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 9;
- nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo, in luogo aperto al pubblico o nei propri siti informatici.

La copia del presente Bando sarà trasmessa:

- al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per provvedere alla diffusione presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei paesi nei quali risultano emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) dei Comuni dell'ambito;
- alla Prefettura di Cuneo, alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del fuoco.

Della pubblicazione del presente Bando sarà data notizia mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.